

Omniter Group SRL michele.scarabello@omniter.it Tel. 0498842717 Cell. 3939702687		Omniter Consulenze Aziendali Sicurezza D.lgs 81/08 C.P.R. B.R.C. Reg.1223 ISO 22716 Qualità ISO 14001 CE UL OHSAS 18001 R.S.P.P. Ambiente D.lgs. 231/01 ISO 9001 B.C.M. Rumore Vibrazioni Formazione I.F.S. ISO 15		NEWS 10/2023 Pagina 1 di 1 RISERVATO	
1		IMPORTANTE – ADR ESENTI – NUOVO REGISTRO			
NUOVI REGISTRI ANCHE PER GLI ESENTI CONSULENTE ADR PER GLI ALTRI		Il 20 settembre scorso è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 che chiarisce i casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR per imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico delle merci pericolose su strada. Ecco le condizioni per l'esenzione: Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per ogni operatore, e' ammesso un limite massimo di 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare; b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse; c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7. Il Decreto esplicita, inoltre, che anche in caso di esenzione dalla nomina, rimane in capo al Legale Rappresentante dell'impresa l'obbligo della formazione degli Operatori in merito al trasporto di merci pericolose. QUINDI SERVE FARE UNA NUOVA VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI RITENERSI ESENTATI E COMUNQUE VA ISTITUITO IL REGISTRO			
2		SCADENZA CORSI ANTINCENDIO			
ATTENZIONE "PRIMO CICLO" DI SCADENZE		Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, ad ottobre 2023 scade il termine entro il quale gli addetti al servizio antincendio devono effettuare il corso di aggiornamento nel caso in cui abbiano svolto il corso di formazione antincendio o l'ultimo aggiornamento prima del 4 ottobre 2017. Per tutti gli altri va gestita la scadenza ogni 5 anni dalla data dall'ultimo attestato VERIFICA LE SCADENZE DEI TUOI ADDETTI ANTINCENDIO			
3		CAM CANTIERI			
PER I POSATORI PIÙ PUNTI SE CERTIFICATI		Con l'entrata in vigore, lo scorso 4 dicembre, del cosiddetto «decreto Cam» – sui «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 agosto 2022 – scatta, tra le altre novità, il requisito premiante per l'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti e/o certificati in base a specifiche norme Uni. Un fattore al quale, dunque, dovranno prestare attenzione anche gli architetti che ricoprono il ruolo di direttore di lavori riguardo alla scelta di tecnici incaricati degli interventi indicati dal decreto, anche per evitare il rischio contenziosi. Il requisito previsto dal testo del decreto Cam appena entrato in vigore – in particolare al punto 3.2.6 – può essere soddisfatto sia attraverso la «presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato», sia, in alternativa, attraverso la presentazione di «un certificato di conformità alle norme tecniche Uni» applicabili (rilasciato da organismi di certificazione, o enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell'accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento). La «specializzazione» richiesta, si legge ancora nel decreto, è comprovata dal relativo certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione, nominale e specifico per il materiale o l'elemento tecnologico che dovrà essere posato. La documentazione comprovante la formazione specifica o la conformità alla norma tecnica Uni sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere». Nel testo normativo è specificato un elenco «non esaustivo» di norme tecniche relative alla posa di alcuni prodotti da costruzione, tra cui: posatori di sistemi a secco in lastre (Uni 11555); posa in opera di serramenti (Uni 11673-2); posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione (Uni 11333); posa in opera delle coperture discontinue (Uni 11418-1). (FN)			
4		ADDESTRAMENTI SULLA SICUREZZA			
RICORDIAMO DI FORMALIZZARE GLI ADDESTRAMENTI		Si vuole evidenziare che in tutti i casi in cui abbiamo dovuto interfacciarsi con gli enti di controllo sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, viene sempre richiesta evidenza dell'addestramento. Il comma 5 dell'art 37 del D. Lgs. 81/2008, modificato a dicembre 2021 dalla Legge 215/21, prevede che: “L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Vi invitiamo a verificare di avere adeguate registrazioni e procedure per l'addestramento.			
<i>I nostri tecnici possono darVi assistenza sui punti sopra riportati e sui temi</i> <i>D. LGS 231/01 - PRIVACY - RSPG - ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 - BRC - IFS - IATF</i> <i>PERCORSI FORMATIVI - MARCATURA CE - CONTRIBUTI</i>					
GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: _____ PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) E INVIARE PER FAX o E-MAIL DITTA: _____ REFERENTE: _____ TEL: _____ E-MAIL: _____ Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell'informativa al punto 2A). L'interessato può esercitare i diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali comunicazioni. Clicca per indicare di NON inviare più la Vostra newsletter.					